

DOCUMENTO VI

DELLA DELIBERA N. 58/26/CONS

DECLINAZIONE DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

SOMMARIO

1. Introduzione	2
2. Principi e riferimenti normativi per la definizione degli obblighi regolamentari da imporre nei mercati rilevanti	2
3. Problematiche competitive anche alla luce della separazione di TIM	5
4. Obblighi in materia di accesso alle infrastrutture civili	8
5. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete	9
6. Obbligo di non discriminazione	14
7. Obbligo di applicare prezzi equi e ragionevoli	19
8. Revoca degli obblighi nei mercati 1B e 2B	23
9. Conferma del provvedimento cautelare di cui alla delibera n. 406/24/CONS e revoca degli obblighi per TIM	24

1. Introduzione

1. Nel presente documento si illustra la declinazione degli obblighi regolamentari (detti anche rimedi o misure correttive) che si impongono in capo a FiberCop in quanto operatore individuato quale avente significativo potere di mercato (SMP) nei mercati rilevanti n. 1B e n. 2B identificati nella presente analisi. FiberCop è destinataria degli obblighi che riguardano i servizi forniti sulla propria rete di accesso fissa (primaria e secondaria). Qualora, nel corso del ciclo regolamentare di riferimento della presente analisi di mercato, si realizzino modifiche agli assetti societari di FiberCop, gli obblighi si applicheranno – fino a nuova analisi – alle società che deterranno il controllo della rete fissa primaria e secondaria dell’operatore.

2. In particolare, nel presente documento si descrive l’analisi compiuta dall’Autorità, ai sensi dell’articolo 79 del Codice, per l’individuazione degli appropriati obblighi regolamentari da imporre all’operatore identificato come detentore di SMP. Nell’ambito di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’Autorità ha valutato gli impatti della separazione della rete di accesso di TIM realizzatasi il 1° luglio 2024 sugli obblighi esistenti nei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa analizzati e ha definito dunque, alla luce delle condizioni concorrenziali (attuali e prospettiche) riscontrate, gli obblighi regolamentari che intende imporre a FiberCop, in linea con le disposizioni del Codice (articoli 79-91). A tal fine, l’Autorità ha tenuto conto altresì: *i)* della qualificazione di FiberCop come impresa *wholesale only* ai sensi dell’articolo 91 del Codice, *ii)* del contenuto dell’MSA siglato da TIM e FiberCop ai fini dell’operazione di separazione, attualmente al vaglio dell’Autorità *antitrust* per alcuni profili anticoncorrenziali e *iii)* dei principi espressi dal recente Regolamento “*Gigabit Infrastructure Act*” (GIA) dell’11 maggio 2024¹ e dalla Raccomandazione *Gigabit* (Raccomandazione C(2024) 523). Alla luce di quanto sopra l’Autorità intende imporre a FiberCop gli obblighi di: *i)* accesso ed uso di determinate risorse di rete, *ii)* non discriminazione e *vi)* prezzi equi e ragionevoli.

2. Principi e riferimenti normativi per la definizione degli obblighi regolamentari da imporre nei mercati rilevanti

3. Ai sensi dell’articolo 79 del Codice, qualora, in esito all’analisi di mercato, un’impresa sia designata come detentrica di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l’Autorità impone, ove ritenuto opportuno, uno o più obblighi previsti ai successivi articoli da 80 a 85 e agli articoli 87 e 91, se proporzionati e giustificati in funzione del problema competitivo riscontrato nel mercato in esame. In

¹ Tale Regolamento ha di fatto abrogato la Direttiva 2014/61/UE (BCRD), che sarà progressivamente sostituita man mano che il Regolamento diventerà attuativo. Il Regolamento, approvato il 29 aprile del 2024, diventerà applicativo nei Paesi Membri – senza necessità di un recepimento a livello nazionale – a partire dal 12 novembre 2025 per la maggior parte delle previsioni; alcune previsioni, infatti, troveranno applicazione in fasi successive, in particolare a partire dal 12 febbraio e dal 12 maggio 2026. Fino a tali date, pertanto, la Direttiva BCRD resta in vigore almeno parzialmente.

particolare, conformemente al principio di proporzionalità, l'Autorità è tenuta a scegliere il rimedio meno intrusivo per affrontare i problemi competitivi individuati nell'analisi del mercato. Tali obblighi devono essere proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4 del Codice (articolo 3 CCEE) ossia, principalmente, la promozione *i*) della connettività e dell'accesso alle reti ad altissima capacità (VHC), *ii*) della concorrenza nella fornitura di reti di comunicazione elettronica, compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, *iii*) dello sviluppo del mercato interno e *vi*) degli interessi degli utenti.

4. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, il Codice individua, innanzitutto, agli articoli 80-85, una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di significativo potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, accesso ed uso di determinate risorse di rete, controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

5. Il Codice, con l'articolo 91, disciplina inoltre l'ipotesi in cui l'operatore SMP sia qualificato come operatore *wholesale only* (presentando le caratteristiche indicate al primo comma di tale disposizione). In questo caso, l'Autorità può imporre, tenuto conto del principio di proporzionalità, solo obblighi a norma degli articoli 81 e 84 – ossia obblighi di non discriminazione e di accesso – o inerenti a prezzi equi e ragionevoli “*se giustificato in base a un'analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato*”.

6. Ai sensi del quadro normativo vigente, inoltre, l'Autorità, prima di determinare se una nuova misura correttiva più onerosa debba essere imposta all'impresa SMP, dovrebbe stabilire se il mercato al dettaglio interessato possa essere effettivamente concorrenziale anche tenendo conto di eventuali pertinenti accordi commerciali o altre circostanze del mercato all'ingrosso, compresi altri tipi di regolamentazione già in vigore quali ad esempio obblighi generali di accesso a elementi non replicabili o obblighi imposti ai sensi del Regolamento GIA, nonché alla luce di qualsiasi regolamentazione già considerata appropriata dall'Autorità per l'impresa SMP².

7. Considerato che FiberCop è qualificata come impresa *wholesale only* ai sensi dell'articolo 91 del Codice, nel seguito si descriveranno prevalentemente gli obblighi che – come previsto da tale articolo – possono essere imposti ad una impresa *wholesale only*, ossia gli obblighi di accesso, non discriminazione e l'imposizione di prezzi equi e ragionevoli.

8. L'Autorità può imporre, ai sensi dell'articolo 84 del Codice, agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate nel caso in cui rilevi che il rifiuto di concedere l'accesso, o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli, ostacoli lo

² Cfr. Considerando 172 del CCEE.

sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio. Agli operatori può essere imposto:

- a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi fisici di rete e risorse correlate di rete, nonché il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale;
- b) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali;
- c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
- d) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- e) di fornire specifici servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;
- f) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
- g) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;
- h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto o servizi di *roaming* per le reti mobili;
- i) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi *software* analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- l) di interconnettere reti o risorse di rete;
- m) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione ed alla presenza.

9. L'Autorità può, inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto le relative modalità di imposizione conformemente al principio di proporzionalità, l'Autorità valuta se altre forme di accesso a *input* all'ingrosso, nello stesso mercato all'ingrosso o in un mercato all'ingrosso connesso, possano essere sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell'interesse dell'utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l'accesso regolamentato a norma dell'articolo 72 (*inter alia* gli obblighi simmetrici) o l'accesso regolamentato esistente o previsto ad altri *input* all'ingrosso a norma dello stesso articolo 84. L'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) la fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai cavidotti;
- b) l'evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete;

- c) la necessità di garantire la neutralità tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti;
- d) la fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
- e) gli investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacità e ai livelli di rischio connessi;
- f) la necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di *business* innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;
- g) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
- h) fornitura di servizi paneuropei.

10. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso, l'Autorità può stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete.

11. L'Autorità, inoltre, conformemente all'articolo 81 del Codice, ha la facoltà di imporre all'operatore notificato obblighi di non discriminazione, consistenti principalmente nell'applicazione di condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti.

12. Qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di accesso ad un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorità può imporre all'impresa SMP che sia qualificata *wholesale only* l'obbligo di fornitura dei servizi a prezzi equi e ragionevoli come richiesto dall'articolo 91; obbligo che può essere ricondotto ad un caso particolare di applicazione del controllo dei prezzi di cui all'art. 85.

13. In coerenza con i riferimenti sopra richiamati, incluso l'articolo 89, l'Autorità ha proceduto alla valutazione dei problemi concorrenziali dei mercati rilevanti all'ingrosso risultati non competitivi (mercati 1B e 2B) connessi al significativo potere di mercato di FiberCop in tali mercati ed alla conseguente declinazione degli appropriati obblighi regolamentari, tenendo conto della qualifica di FiberCop come operatore *wholesale only*, conseguente all'operazione di separazione della rete fissa di TIM.

3. Problematiche competitive anche alla luce della separazione di TIM

14. La separazione strutturale/proprietaria della rete di TIM e la qualificazione di FiberCop quale impresa *wholesale only* non conduce di per sé a una concorrenza

effettiva nei mercati in esame; infatti, FiberCop, nei mercati 1B e 2B è designata come detentrica di un significativo potere di mercato.

15. La valutazione circa il significativo potere di mercato di FiberCop nei mercati 1B e 2B è stata compiuta in considerazione dell'elevata quota di mercato detenuta dalla società in entrambi i mercati e delle caratteristiche strutturali dei mercati che, nel complesso, conferiscono ancora a FiberCop la possibilità di comportarsi, in misura notevole, in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori (si veda il Documento IV del presente provvedimento). Infatti, la presenza di elevate barriere all'ingresso e il controllo da parte di FiberCop di infrastrutture difficili da duplicare pongono l'operatore nella posizione di poter adottare comportamenti anticompetitivi in tali mercati, al fine di ostacolare l'ingresso e l'affermazione di concorrenti.

16. Indubbiamente la separazione strutturale/proprietaria volontaria della rete fissa di accesso di TIM ha alleviato le problematiche competitive connesse all'integrazione verticale dell'operatore ed al controllo di infrastrutture essenziali. L'esclusiva operatività di FiberCop nei mercati all'ingrosso assicura infatti evidenti effetti pro-concorrenziali dal momento che, al fine di remunerare gli investimenti, l'operatore avrà l'incentivo a massimizzare i propri volumi di vendita nei mercati all'ingrosso, rimuovendo, al tempo stesso *ab origine* gli incentivi ad attuare alcune condotte anticompetitive quali il rifiuto assoluto dell'accesso e la discriminazione interno-esterna (ossia discriminazione nelle condizioni di fornitura applicate alle proprie società/divisioni interne rispetto a quelle applicate ad altri operatori richiedenti l'accesso).

17. Tuttavia, permangono taluni rischi per la concorrenza derivanti dai comportamenti adottabili da FiberCop sul mercato all'ingrosso. Tali rischi potrebbero essere minori di quelli associati alle imprese integrate verticalmente, purché l'attività svolta si limiti effettivamente al mercato all'ingrosso e non vi siano incentivi a praticare discriminazioni tra i fornitori a valle³.

18. In particolare, per quanto concerne specificamente l'accesso alla rete, si ritiene che indubbiamente la separazione strutturale della rete di accesso e la conseguente operatività di FiberCop esclusivamente nei mercati all'ingrosso (*wholesale only*) elimini l'incentivo per quest'ultima a rifiutare, in virtù del controllo di infrastrutture essenziali di estensione nazionale, l'accesso alla propria rete, o ad elementi della stessa, agli operatori attivi nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio. Tuttavia, ciò non esclude che FiberCop, proprio in quanto detentore del controllo di una rete nazionale essenziale, possa fornire l'accesso a tale rete a condizioni non ragionevoli, discriminatorie e non sufficientemente disaggregate.

³ Cfr. considerando 208 del Codice UE.

19. Al riguardo, tuttavia, con riferimento alle infrastrutture di ingegneria civile, il regolamento GIA, la cui piena entrata in vigore avviene a maggio 2026, garantisce, *inter alia*, l'uso condiviso delle infrastrutture fisiche, prevedendo che tutti gli operatori (non solo di comunicazioni, ma qualsiasi gestore di infrastrutture) che dispongono di tali *asset* dovranno condividere le proprie infrastrutture già esistenti (inclusi pali, condotti, torri, ecc.) per evitare scavi duplicati e ridurre i costi, fornendo l'accesso ad esse a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

20. In relazione, invece, agli elementi della rete di accesso locale (ed alle risorse correlate), permane il rischio che l'operatore SMP possa ostacolare l'accesso alla propria rete locale, fornendo i propri servizi a condizioni non eque, non sufficientemente trasparenti e discriminatorie, al fine di aumentare i propri margini.

21. In aggiunta, anche in presenza di un obbligo di fornitura dell'accesso alla propria rete locale, FiberCop, potrebbe comunque alterare a proprio vantaggio la competizione nei mercati dei servizi di accesso sia all'ingrosso sia al dettaglio, agendo sia sulla variabile prezzo, sia su variabili differenti dal prezzo.

22. In primo luogo, nei mercati all'ingrosso 1B e 2B, FiberCop potrebbe agire sulla variabile prezzo praticando, al contempo, prezzi eccessivi nelle aree in cui vi è scarsa concorrenza nella fornitura di servizi di accesso all'ingrosso e prezzi predatori nelle aree in cui sono presenti offerte all'ingrosso alternative (*in primis*, quelle dell'operatore Open Fiber).

23. In secondo luogo, la separazione strutturale, pur avendo eliminato, in linea teorica, il rischio di discriminazione interna-esterna, non elimina il rischio di discriminazione tra operatori richiedenti l'accesso. Resta, infatti, la possibilità per FiberCop di concedere condizioni di accesso più favorevoli ad alcuni operatori rispetto ad altri. A tale proposito si tiene in considerazione anche il contenuto dell'MSA tra FiberCop e TIM.

24. Si osserva infatti che, soprattutto in considerazione dell'attuale testo dell'MSA (al vaglio dell'AGCM), permangono – nonostante l'assenza di integrazione verticale – alcuni elementi che possono continuare ad alterare il gioco competitivo in alcune aree del Paese sia a livello *wholesale* sia a livello *retail*.

25. In sintesi, l'AGCM ritiene che alcune clausole dell'MSA, potrebbero cristallizzare le posizioni di FiberCop e TIM nei rispettivi mercati, con rischi di *foreclosure* rispetto agli altri operatori all'ingrosso, ai quali sarebbe preclusa la cospicua domanda di accessi di TIM, e determinare per TIM vantaggi competitivi ingiustificati rispetto ai concorrenti nel mercato dei servizi al dettaglio. L'istruttoria AGCM potrebbe portare dunque alla modifica di alcune previsioni dell'MSA.

26. Le clausole dell'MSA in questione tengono dunque in vita alcune problematiche concorrenziali che l'Autorità ha necessariamente considerato nell'analisi della concorrenzialità dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa di cui al presente

provvedimento ai fini della individuazione del trattamento regolamentare da imporre all'operatore SMP.

27. Infine, come descritto nei Documenti III e IV, si è riscontrata una maggiore concorrenza nei mercati in esame rispetto a quanto rilevato nella precedente analisi di mercato, derivante essenzialmente dagli investimenti dell'operatore Open Fiber, attivo solo nei mercati all'ingrosso, e dalla conseguente commercializzazione dei relativi servizi di accesso *wholesale* nonché dall'incremento della vendita *wholesale* di un altro operatore alternativo.

28. In particolare – come illustrato nel dettaglio nei suddetti Documenti III e IV – è stata anzitutto riscontrata una concorrenza effettiva (assenza di operatori SMP) in aree del territorio significativamente più ampie rispetto a quanto rilevato nella precedente analisi di mercato (i mercati 1A e 2A sono più ampi di quelli definiti con la delibera n. 114/24/CONS).

29. Inoltre, nell'ambito del mercato 1B considerato non concorrenziale, sono state individuate tre differenti aree che presentano una situazione competitiva in parte differente a seconda del livello di copertura di Open Fiber, della quota di mercato di FiberCop e del livello di persistenza dei servizi in rame. In particolare, sono state identificate le seguenti tre differenti Aree del Mercato 1B:

- **Area 1B.1:** si tratta di **91 comuni** con una significativa concorrenza infrastrutturale VHCN, che tuttavia non presentano condizioni di concorrenza ancora assimilabili a quelle riscontrate nel mercato 1A;
- **Area 1B.2:** si tratta di **4.999 comuni** in cui l'infrastruttura in rame è presente in quota ancora consistente e in cui gli investimenti e il *take-up* sulle reti VHCN sono a uno stadio non avanzato; in questi comuni la concorrenza si espleta quasi esclusivamente sulla rete in rame (**aree legacy**).
- **Area 1B.3:** si tratta del complemento dei comuni del mercato 1B (tutti i comuni del mercato 1B non rientranti nelle suddette aree 1B.1 e 1B.2), in cui gli investimenti VHCN sono stati effettuati su porzioni di comuni da parte di un solo operatore o tramite intervento pubblico, ma sono ancora in corso di realizzazione, e in cui il *take-up* risulta già avviato (aree a investimenti avviati a bassa concorrenza infrastrutturale).

30. Pertanto, l'Autorità intende tener conto delle diverse condizioni di concorrenza delle tre Aree, che si riflettono in differenti vincoli al potere di mercato di FiberCop, attraverso una differente modulazione degli obblighi regolamentari, come verrà detto in seguito.

4. Obblighi in materia di accesso alle infrastrutture civili

31. Con il presente provvedimento, l'Autorità ritiene giustificato revocare l'obbligo asimmetrico in capo a FiberCop imposto dalla delibera n. 114/24/CONS di

soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso delle proprie infrastrutture di ingegneria civile, tenuto conto, in primo luogo, che il regolamento GIA a partire dal 2026 garantirà, *inter alia*, l'uso condiviso delle infrastrutture fisiche, prevedendo che tutti gli operatori (non solo di comunicazioni, ma qualsiasi gestore di infrastrutture) che dispongono di tali *asset* dovranno condividere infrastrutture già esistenti (inclusi pali, condotti, torri, ecc.) per evitare scavi duplicati e ridurre i costi. L'accesso a queste infrastrutture dovrà essere equo, trasparente e non discriminatorio. In secondo luogo, dal punto di vista formale, la disciplina del nuovo articolo 91 non contempla tale obbligo tra le misure rimediali applicabili all'operatore SMP qualificato come *wholesale only*. Tale rimozione non si applica ai contratti in IRU pluriennale già stipulati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che restano validi.

32. Tale rimozione, da un punto di vista sostanziale, ha un effetto neutro in quanto l'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile dell'operatore SMP è comunque garantito – come già da anni avviene in concreto – dagli obblighi che discendono dagli orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato (nelle aree finanziate) e, come evidenziato precedentemente, dalle previsioni della Direttiva BCRD (*Direttiva broadband cost reduction*) e dal relativo decreto di recepimento (Decreto Legislativo 33/2016) che da novembre sarà sostituita dall'ancora più incisivo Regolamento GIA (*Gigabit Infrastructure Act*).

33. L'Autorità dispone comunque di mantenere l'obbligo in vigore in via transitoria per 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento finale, nelle more della piena implementazione del Regolamento GIA (che prevede una entrata in vigore progressiva a partire dal 12 novembre 2025 e con ultimo termine previsto a maggio 2026). In particolare, per tale periodo transitorio, FiberCop è tenuta ad assicurare la fornitura nonché la manutenzione dei servizi di accesso alle infrastrutture civili, applicando le condizioni economiche al massimo uguali a quelle previste dalla delibera n. 114/24/CONS per l'anno 2026 e dalle offerte di riferimento relative al 2025, nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, vigenti.

5. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

Mercato 1B

34. Come evidenziato nell'analisi delle problematiche competitive riscontrate nel mercato 1B – illustrate precedentemente – l'Autorità ritiene che FiberCop, grazie al controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, possa porre in atto strategie di *market foreclosure* rifiutando l'accesso a condizioni ragionevoli non discriminatorie e sufficientemente disaggregate a tali infrastrutture agli operatori attivi nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio.

35. Pertanto, l'Autorità ritiene proporzionata e giustificata, a livello generale, la conferma in capo a FiberCop, ai sensi degli articoli 84 e 91 del Codice, dell'obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete nel mercato 1B.

36. In particolare, si confermano tutti gli obblighi di accesso definiti dalla delibera n. 114/24/CONS relativi ai servizi di accesso offerti su rete in rame e in fibra ottica.

37. Invece, con il presente provvedimento l'Autorità rimuove l'obbligo di fornitura del servizio FWA da parte di FiberCop ai fini del *decommissioning* confermato, da ultimo, con la delibera n. 114/24/CONS, pur restando salva la possibilità per FiberCop di completare la copertura delle linee attive presso una centrale in *decommissioning* ricorrendo anche alla soluzione FWA, sebbene per una quota marginale sul totale delle linee da migrare. La revoca di tale obbligo in capo a FiberCop è opportuna in quanto i servizi FWA si basano sulla dotazione di spettro frequenziale non conferite a FiberCop all'atto della separazione. FiberCop, pertanto, non è titolare degli *asset* necessari a fornire il servizio. In conclusione, l'obbligo di accesso non può essere riproposto con riferimento ad *asset* che non sono più nel possesso dell'operatore SMP.

38. Si conferma ad ogni modo l'obbligo per il quale, già oggi, nel caso in cui la copertura della centrale in spegnimento è garantita anche attraverso il ricorso a reti di terzi operatori o di società controllate o collegate, anche di tipo FWA, FiberCop è tenuta a comunicare preventivamente all'Autorità il contratto e le condizioni di avvalimento, a garanzia del raggiungimento del 100% dichiarato di copertura.

39. In sintesi, alla luce delle suddette considerazioni, l'Autorità ritiene di confermare l'obbligo per FiberCop di fornire:

- i servizi di accesso locale all'ingrosso alla rete in rame, ULL e SLU, il servizio di accesso al segmento di terminazione in rame, ed i relativi servizi accessori;
- i servizi di accesso locale all'ingrosso alla rete in fibra ottica, quali: l'accesso alla fibra spenta nelle tratte di rete primaria e secondaria, l'accesso semi-GPON, l'accesso full-GPON, l'accesso al segmento di terminazione in fibra ottica, l'accesso di tipo VULA (e semi-VULA) ed i relativi servizi accessori (il servizio VULA FTTH (e semi-VULA) anche con ONT degli operatori certificati da FiberCop).

Per i servizi di accesso passivo si conferma la disciplina di cui agli articoli 28 e 29 della delibera n. 114/24/CONS.

40. Si conferma, altresì, l'obbligo per FiberCop di fornitura delle attività di *provisioning* ed *assurance* per i servizi ULL, SLU e VULA FTTC, anche in modalità disaggregata, ove richiesto dagli OAO, secondo le modalità disciplinate dalla delibera n. 321/17/CONS ed ulteriormente dettagliate con la presente delibera. Alla luce degli elementi acquisiti nell'ambito dell'Unità di Monitoraggio della Disaggregazione

(UMD) prevista ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della delibera n. 321/17/CONS, come rappresentati nell'Annesso Disaggregazione (Annesso 1 del presente Documento VI), l'Autorità ritiene infatti opportuno che la presente analisi di mercato confermi gli obblighi esistenti sulla disaggregazione dei servizi accessori, nell'ottica di un rafforzamento dell'obbligo imposto di accesso alle risorse di rete di FiberCop nelle aree in cui la stessa è identificata quale operatore detentore di significativo potere di mercato (Mercato 1B).

41. In merito all'estensione della misura di disaggregazione dei servizi accessori ai servizi VULA H e Semi-VULA H, anche alla luce delle risultanze della consultazione pubblica, si rappresenta quanto segue. Si ritiene che lo *status* di operatore *wholesale only* di FiberCop, ed il conseguente impatto positivo della separazione sulla qualità e sulla non discriminazione nella fornitura dei servizi accessori, incidano direttamente sulla valutazione di proporzionalità dell'obbligo.

42. Per tale ragione, si ritiene opportuno che per i due anni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento sia sospesa l'estensione dell'obbligo di disaggregazione dei servizi accessori al servizio VULA (e semi-VULA) FTTH di cui alla delibera n. 114/24/CONS. Al contempo, si avvia un'attività di monitoraggio, che si svolgerà durante questi due anni, della qualità e del rispetto della non discriminazione nella fornitura dei servizi accessori di *provisioning* ed *assurance* ai servizi di accesso attivi e passivi alla rete in fibra ottica, con il supporto dell'OdV, tenendo conto anche delle offerte integrate commerciali proposte da FiberCop al mercato.

43. In tale ambito, FiberCop sarà tenuta a comunicare all'Autorità un *report* su base trimestrale contenente i dati necessari alle relative valutazioni; i dati potranno essere integrati su specifica richiesta degli Uffici dell'Autorità.

44. Le risultanze dell'attività di monitoraggio saranno considerate al fine di valutare l'applicazione del modello di disaggregazione delle attività di *provisioning* ed *assurance* ai servizi VULA FTTH e Semi-VULA FTTH. In particolare, al termine di un periodo di due anni a partire dall'avvio dell'attività di monitoraggio, con apposita comunicazione pubblica sarà reso noto l'esito finale del monitoraggio.

45. Rimane fermo che, laddove si rilevino delle evidenti criticità anche prima della conclusione del periodo di due anni di monitoraggio, l'Autorità potrà valutare l'immediata estensione dell'obbligo della disaggregazione.

46. Considerata, inoltre, l'esistenza di offerte commerciali di FiberCop (tipo *One Step*) che risultano essere in parte alternative alla stessa misura della disaggregazione, in quanto garantiscono alcune delle prestazioni fondamentali che quest'ultima permette di realizzare (ad esempio la possibilità di un intervento unico in sede cliente per conto di FiberCop e dell'Operatore al dettaglio), si ritiene di includere nel suddetto monitoraggio in tema di qualità e non discriminazione anche la verifica delle condizioni di accesso di tale tipo di offerte commerciali, con riferimento agli aspetti del *provisioning* e dell'*assurance*.

47. In relazione alla regolamentazione applicabile all'utilizzo del *vectoring* di cui all'articolo 19 della delibera n. 114/24/CONS, si ritiene che il mancato ricorso a tale tecnologia da parte del mercato, unito all'intervenuta separazione tra rete e servizi, possano rendere non più necessarie dette previsioni. Si propone pertanto di non confermare le previsioni della delibera n. 114/24/CONS in materia.

48. Sul sistema di SLA e penali, alla luce del consolidamento dei processi messi in campo negli ultimi anni, si ritiene, allo stato, non opportuno apportare modifiche all'attuale struttura degli SLA e penali (relativamente ai quali si rimanda all'Annesso 2 del Documento VI della delibera n. 114/24/CONS). L'Autorità si riserva di avviare, nel corso del presente ciclo regolamentare, qualora dovessero emergere motivate esigenze di mercato, un procedimento *ad hoc* di revisione degli attuali SLA e penali.

49. L'Autorità conferma altresì le previsioni specifiche per la regolamentazione del processo di *decommissioning* della rete in rame di FiberCop, previsto dal c.d. Piano di *decommissioning* della società approvato nell'ambito della delibera n. 348/19/CONS e poi ripubblicato da FiberCop a valle dell'approvazione della delibera n. 114/24/CONS.

50. In particolare, in applicazione delle previsioni del Codice, l'Autorità nella precedente analisi di mercato ha adottato misure a salvaguardia del mercato e dei consumatori, anche al fine di incentivare la migrazione dei clienti finali dalla rete *legacy* verso le nuove tecnologie.

51. La prosecuzione degli investimenti in reti a banda ultra-larga ha comportato un significativo incremento, rispetto a quanto rilevato nella precedente analisi di mercato, della copertura dei servizi offerti su rete NGA, in particolare con riferimento alla rete FTTH, come rilevato in dettaglio nel Documento I. A ciò si aggiunge che il Piano Italia a 1 Giga – descritto anch'esso nel Documento I – permetterà di raggiungere una copertura totale del territorio con velocità di 1 Gigabit in *download*, attraverso l'impiego di soluzioni FTTH ed FWA. Ciò garantirà la possibile migrazione di tutta la clientela – sia *retail* che *wholesale* – servita attualmente con la rete di accesso *legacy* di FiberCop, permettendo in prospettiva di attuare la completa dismissione della rete in rame (sia primaria che secondaria) e dei servizi forniti attraverso di essa, indipendentemente dal numero di centrali locali che verranno eventualmente chiuse alla fornitura dei servizi da parte della società.

52. L'Autorità prevede una maggiore spinta, rispetto al passato, della migrazione verso soluzioni di tipo FTTH, che permetterebbe il raggiungimento degli obiettivi europei di adozione dei servizi su reti VHCN; in questo senso, le misure regolamentari, che si confermano con la presente analisi di mercato, si applicano anche all'eventuale scenario di *decommissioning* totale dei servizi su rete in rame, ossia di spegnimento sia della rete primaria che di quella secondaria di FiberCop.

53. A tal riguardo, alla luce delle osservazioni che il mercato ha fornito durante la consultazione pubblica su tale tema ed allo scopo di incentivare la migrazione verso

le più performanti reti VHC, l'Autorità ha integrato la regolamentazione del processo di *decommissioning* della rete in rame di FiberCop, come di seguito rappresentato.

54. In particolare, l'Autorità ritiene opportuno avviare – a valle della pubblicazione della delibera finale – un'attività di monitoraggio sull'andamento del processo di *switch-off*. A tal fine, FiberCop dovrà comunicare all'Autorità, su base trimestrale:

- i. la lista delle centrali incluse nel Piano di *decommissioning* che ancora non sono state pubblicate attraverso un annuncio, indicando per ciascuna di esse 1) la percentuale di linee attive coperte con reti NGA (specificando la tipologia di rete FTTC, FTTH o FWA), 2) la percentuale di clientela *retail* – suddivisa per operatore – già attiva su rete NGA (specificando la tipologia di rete FTTC, FTTH o FWA) e 3) il numero totale di linee attive;
- ii. la lista delle centrali incluse nel Piano di *decommissioning* che già sono state pubblicate attraverso un annuncio, indicando per ciascuna di esse – e per operatore *retail* – la percentuale di clientela *retail* già attiva su rete NGA (specificando la tipologia di rete FTTC, FTTH o FWA) ed il numero totale di linee attive.

55. Lo scopo di tale monitoraggio è quello di permettere all'Autorità di poter intervenire per il ripristino del buon andamento del processo di migrazione, alla luce degli esiti dell'analisi dei dati forniti da FiberCop come sopra rappresentati, eventualmente integrati con altre informazioni acquisite da FiberCop e dal mercato.

56. Rispetto alla disciplina prevista dalla delibera n. 114/24/CONS, si ritiene inoltre opportuno precisare nella presente delibera che FiberCop, nell'individuare le centrali da proporre all'Autorità per essere avviate al processo di *decommissioning* attraverso il meccanismo dell'annuncio, tiene conto oltre che delle centrali già maggiormente migrate verso servizi NGA in modo volontario (come già previsto ai sensi della delibera n. 114/24/CONS), anche delle centrali con maggiore copertura FTTH, al fine di favorire la migrazione verso reti FTTH.

57. Infine, con riferimento alla rimozione dell'obbligo per FiberCop di fornitura dei servizi FWA ai fini del *decommissioning*, si conferma l'obbligo per FiberCop, nel caso in cui la copertura della centrale in spegnimento è garantita anche attraverso il ricorso a reti di terzi operatori o di società controllate o collegate, anche di tipo FWA, di comunicare preventivamente all'Autorità il contratto e le condizioni di avvalimento, a garanzia del raggiungimento del 100% dichiarato di copertura.

Mercato 2B

58. Come evidenziato nell'analisi delle problematiche competitive riscontrate nel mercato 2B (Resto di Italia) – riportata in precedenza – l'Autorità ritiene che FiberCop, grazie al controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare,

possa porre in atto strategie anticompetitive rifiutando di fornire l'accesso alla propria rete a condizioni ragionevoli, non discriminatorie e sufficientemente disaggregate.

59. I servizi di capacità dedicata all'ingrosso da rete fissa del mercato 2B possono ritenersi scomponibili nei servizi elementari di accesso, trasporto e consegna all'operatore. Trattandosi di un servizio di capacità dedicata tra due punti di rete coincidenti con la sede del cliente ed un punto di attestazione dell'operatore che offre il servizio, si ritengono rilevanti, ai fini della qualificazione del servizio, solo gli elementi di "confine" dell'infrastruttura di rete che realizzano, tra gli stessi due *end point*, il "canale logico" (VLAN) a capacità dedicata. A tale riguardo, gli elementi di confine coincidono con gli apparati L2 installati presso la sede del cliente e presso il punto di consegna del servizio all'operatore. Per quest'ultimo, in particolare, l'apparato terminale L2 di consegna ricade, come previsto per le attuali modalità di fornitura del servizio, nel perimetro di FiberCop anche nei casi in cui lo stesso punto di consegna coincida con i nodi *feeder* della rete Ethernet di TIM. Tenuto conto che gli *end point* (L2) del servizio ricadono nel perimetro della rete di FiberCop, eventuali componenti di rete intermedie appaiono configurarsi come meramente funzionali al completamento del servizio stesso o, in altri termini, costituiscono un *input* per la realizzazione del servizio a capacità dedicata che FiberCop può scegliere di acquistare o autoprodurre esattamente come accade per altri servizi *wholesale*.

60. Pertanto, l'Autorità ritiene proporzionata e giustificata l'imposizione a FiberCop, ai sensi dell'articolo 84 del Codice, di un obbligo di accesso alla propria rete e di fornitura dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso nel mercato 2B.

61. L'Autorità conferma nel mercato 2B in capo a FiberCop tutti gli obblighi di accesso imposti dalla delibera n. 114/24/CONS.

6. Obbligo di non discriminazione

Mercati 1B e 2B

62. L'Autorità ritiene che FiberCop, essendo un operatore che opera unicamente nei mercati all'ingrosso dell'accesso alla rete fissa, non potrà più compiere atti di discriminazione interna-esterna (tra operatori terzi e divisioni interne *retail*), ma rileva che, anche se sottoposta all'obbligo di accesso, l'operatore *wholesale only* possa sfruttare comunque la propria condizione di dominanza nei mercati dei servizi di accesso locale all'ingrosso e a capacità dedicata (1B e 2B) accordando l'accesso a condizioni discriminatorie a vantaggio di un singolo operatore e discapito di altri (discriminazione esterna), ostacolando dunque la competitività di questi ultimi, agendo sulle condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi. Al fine di garantire che gli operatori alternativi possano competere tra loro nei mercati al dettaglio è necessario, dunque, che si assicuri un *level playing field* tra gli stessi; a tal fine è necessario che FiberCop fornisca agli operatori alternativi l'accesso ai servizi all'ingrosso inclusi nei

mercati analizzati in maniera non discriminatoria ossia a condizioni economiche e tecniche equivalenti in circostanze equivalenti, adottando e rendendo disponibili a tutti i richiedenti l'accesso le stesse informazioni, gli stessi sistemi, processi e banche dati.

63. È necessario, dunque, che FiberCop condivida in egual modo con tutti gli operatori richiedenti accesso tutte le informazioni essenziali relative alle infrastrutture di accesso utilizzate ed applichi le medesime procedure relativamente alla gestione degli ordinativi ed alla fornitura delle linee di accesso. La pubblicazione di listini ed i *Service Level Agreement* sono strumenti importanti al fine di garantire l'effettiva attuazione del principio di non discriminazione.

64. Alla luce di ciò, l'Autorità ritiene di confermare in capo a FiberCop, ai sensi dell'articolo 81 – e anche alla luce dell'articolo 91 – del Codice, l'obbligo di non discriminazione, in entrambi i mercati (1B e 2B) in aggiunta all'obbligo di accesso, in quanto l'imposizione di tale obbligo è basata sulla natura del problema, proporzionata e giustificata. In base a tale obbligo, per ciascuno dei servizi di accesso all'ingrosso in rame ed in fibra ottica e dei servizi a capacità dedicata (nel seguito, per semplificare, saranno chiamati tutti “servizi di accesso all'ingrosso” indipendentemente dal mercato di appartenenza), FiberCop deve applicare condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti, adottando e rendendo disponibili le stesse informazioni, gli stessi sistemi, processi e banche dati.

65. Con riferimento alle condizioni economiche di fornitura, l'Autorità ritiene che FiberCop debba applicare i prezzi uguali a condizioni equivalenti a tutti gli operatori richiedenti l'accesso, anche nel caso di regimi di sconti o condizioni particolari che saranno valutati dall'Autorità nonché tenuto conto degli specifici obblighi previsti per l'accesso ai servizi passivi.

66. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, FiberCop deve garantire l'impiego delle medesime tecnologie a tutti gli operatori richiedenti accesso, garantendo i medesimi tempi di *provisioning* e *assurance*.

67. Per quanto riguarda il modello di *equivalence*, tutti servizi erogati da FiberCop – essendo tale società attiva solo nel mercato all'ingrosso – saranno inevitabilmente forniti secondo il modello di *EoI*. La stessa FiberCop infatti specifica nel documento di separazione (pag. 5) che “*la fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso sarà garantita, in modo nativo, in regime di “full equivalence”, atteso che tutti gli operatori attivi a livello retail (inclusa TIM) avranno accesso a condizioni tecniche equivalenti e condizioni economiche non discriminatorie agli stessi servizi e agli stessi sistemi di fornitura*”.

68. Nel documento di separazione (pag. 5) FiberCop specifica inoltre che, “*a seguito della separazione, permane la possibilità di fornitura di tutti i servizi all'ingrosso su rame e fibra attraverso le attuali strutture di vendita wholesale che sono confluite in FiberCop, e che pertanto l'operazione di separazione non ha alcun impatto*”.

sui sistemi e sui processi attualmente utilizzati dagli altri operatori per acquistare i servizi di accesso wholesale precedentemente offerti da TIM’.

69. Per quanto illustrato, l’Autorità ritiene opportuno adeguare le misure di non discriminazione attualmente vigenti ai sensi della delibera n. 114/24/CONS, al fine di recepire le misure organizzative volontariamente implementate da FiberCop sotto forma di obblighi regolamentari da imporre in capo a quest’ultimo, in quanto operatore SMP. Nei mercati 1B e 2B si applicherà dunque il regime di EoI.

KPIs, processi e sistemi

70. In merito al sistema dei KPIs volti a misurare la non discriminazione (KPI_nd), l’Autorità conferma l’applicazione a FiberCop dei KPI approvati con la delibera n. 395/18/CONS, nelle more dell’approvazione di un nuovo sistema di KPI in grado di tener conto del nuovo assetto societario di FiberCop, nonché degli impatti della disaggregazione dei servizi accessori sui volumi dei servizi, ed al fine di misurare le prestazioni di *delivery* ed *assurance* di FiberCop (rispetto anche ai nuovi servizi offerti). Tale nuovo sistema di KPI sostituirà tutti gli indicatori di non discriminazione e qualità ad oggi previsti ed imposti in capo a FiberCop, che si intenderanno abrogati con la pubblicazione di tale nuovo sistema. Si ritiene opportuno che con successivo provvedimento l’Autorità, in collaborazione con l’Organo di Vigilanza, definisca il sistema dei nuovi KPI, sulla base delle indicazioni fornite nell’apposito annesso (Annesso 2) al presente Documento VI, nonché delle risultanze della consultazione pubblica riportate in Allegato B.

Organo di vigilanza

71. Si intende confermare, nel periodo di riferimento della presente analisi di mercato, il ruolo dell’OdV nell’attuale composizione e con l’attuale assetto di presidenza (in carica da dicembre 2022) in ragione dell’esperienza maturata e dei risultati conseguiti nello svolgimento delle attività di supporto all’Autorità nonché allo scopo di rafforzare, attraverso le future attività, le tutele di parità di trattamento in attuazione della presente analisi di mercato. In particolare, alla luce della separazione e del rapporto contrattuale tra FiberCop e TIM definito dall’MSA, l’Autorità, nell’ambito delle attività di vigilanza sugli obblighi di non discriminazione, intende avvalersi del supporto tecnico dell’OdV nell’adeguamento della disciplina attuativa della non discriminazione (ad esempio attraverso l’aggiornamento dei KPI e delle causali di scarto) nonché nell’attività di verifica del rispetto da parte di FiberCop di detto obbligo, in particolare nella fase di prima applicazione del nuovo assetto organizzativo discendente dalla separazione. Si conferma inoltre che l’OdV proceda, di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, alla verifica di eventuali violazioni degli obblighi di non discriminazione da parte di FiberCop ed alla comunicazione delle stesse all’Autorità.

Pubblicazione dei listini e verifica dell'Autorità

72. Ai fini della verifica della fornitura da parte di FiberCop a condizioni non discriminatorie dei propri servizi di accesso alla rete in rame e in fibra ottica, è necessaria la comunicazione all'Autorità delle proprie offerte nonché la pubblicazione delle stesse sul sito dell'operatore a favore del mercato. Senza tale obbligo, infatti, molte delle informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero disponibili.

73. A tale fine si ritiene opportuno disciplinare nel dettaglio sia l'*iter* procedurale che FiberCop deve seguire per la pubblicazione e comunicazione delle proprie offerte (listini) dei servizi di accesso alla rete in rame e in fibra ottica sia, conseguentemente, il percorso che l'Autorità seguirà per la relativa approvazione, al fine di garantire il pieno rispetto dell'obbligo di non discriminazione e dei principi di equità e ragionevolezza dei prezzi applicati da FiberCop.

74. In particolare – fatto salvo quanto previsto per i servizi di accesso semi-GPON, *Point to Point* in rete secondaria, full-GPON e *End to End*, come sarà illustrato di seguito – si stabilisce quanto segue.

- a) FiberCop comunica all'Autorità e pubblica sul proprio sito i listini, con validità annuale o pluriennale, concernenti le condizioni tecniche, economiche e procedurali, sufficientemente dettagliate e disaggregate, inclusi SLA e penali, dei seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame e fibra, per il Mercato n. 1B (Aree 1B.1, 1B.2 e 1B.3): i) accesso alla fibra spenta, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul* passiva; ii) accesso al segmento di terminazione in fibra ottica; iii) VULA FTTC, VULA FTTH e semi-VULA FTTH (anche con ONT degli operatori certificati da FiberCop); iv) accesso completamente disaggregato alla rete locale (*Full unbundling*); v) accesso disaggregato alla sottorete locale (*Sub-loop unbundling*); vi) segmento di terminazione in rame; vii) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale.
- b) FiberCop comunica all'Autorità e pubblica sul proprio sito i listini, con validità annuale o pluriennale, concernenti le condizioni tecniche, economiche e procedurali, sufficientemente dettagliate e disaggregate, inclusi SLA e penali, dei seguenti servizi di capacità dedicata all'ingrosso per il Mercato n. 2B: i) circuiti *terminating* in tecnologia Ethernet su fibra ottica; ii) flussi di interconnessione regionali e locali, raccordi interni di centrale e relativi servizi aggiuntivi.
- c) In sede di prima applicazione, FiberCop è tenuta a comunicare all'Autorità e a pubblicare i nuovi listini entro 30 gg dalla data di pubblicazione del provvedimento finale di analisi di mercato.
- d) Le ripubblicazioni dei listini da parte di FiberCop a seguito del primo periodo di validità degli stessi, e in generale le successive fasi di rinnovo sono soggetti al

medesimo *iter* di approvazione di quello previsto per la prima fase di applicazione.

- e) L'Autorità dà comunicazione al mercato, mediante avviso pubblicato sul proprio sito *Internet*, dell'avvio delle relative attività di verifica.
- f) L'Autorità approva, con eventuali modifiche, sulla base dei criteri specificati nel provvedimento (come di seguito illustrato) i listini di FiberCop, al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione, equità e ragionevolezza e a garanzia del buon andamento del mercato. Eventuali modifiche disposte dall'Autorità possono retroagire, rispetto alla relativa data di approvazione, a partire dalla data di pubblicazione dei listini, fatto salvo quanto previsto per il 2026 (prima applicazione, *infra*).
- g) In caso di circostanze eccezionali, FiberCop può introdurre, nel corso del periodo di validità dei listini, modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi, incluso l'introduzione di nuovi servizi (la cui fornitura necessita di elementi di rete rientranti nel perimetro merceologico del mercato rilevante n. 1) o di nuovi profili di accesso. In tal caso, FiberCop è tenuta a pubblicare sul proprio sito e a comunicare all'Autorità la proposta di modifica del listino unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche nonché le giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa al momento della pubblicazione dei listini. La variazione dei listini è soggetta ad approvazione, con eventuali modifiche, da parte dell'Autorità. L'Autorità dà comunicazione al mercato dell'avvio delle relative attività istruttorie e delle modalità di partecipazione dei soggetti interessati. Le modifiche apportate da FiberCop decorrono, di norma, dalla loro ripubblicazione sul sito a seguito dell'approvazione dell'Autorità. Sono possibili specifici tavoli tecnici con gli operatori in caso di modifiche relative anche alle condizioni tecniche e procedurali. L'Autorità potrà valutare opportune tempistiche in considerazione della specificità e dell'impatto effettivo che la variazione di listino ha sul mercato.

75. Con specifico riferimento ai servizi di accesso semi-GPON, *Point to Point* in rete secondaria, *full-GPON* e *End to End*, si prevede un *iter* di pubblicazione delle condizioni di offerta di tali servizi da parte di FiberCop e di relativa approvazione da parte dell'Autorità analogo a quello relativo agli altri servizi ma che consenta una maggiore flessibilità nella stipula dei contratti fra le parti. In questo senso, si stabilisce che FiberCop comunichi all'Autorità eventuali contratti conclusi sulla base di schemi contrattuali diversi dai listini, per la relativa verifica. Agli schemi contrattuali approvati dall'Autorità viene data opportuna pubblicità.

Data base di rete

76. L'Autorità ritiene opportuno confermare l'obbligo per FiberCop di rendere disponibili a tutti gli operatori le medesime informazioni e banche dati per l'erogazione

dei servizi di accesso all'ingrosso attraverso gli stessi processi. Gli accessi alle banche dati sono valorizzati in maniera non discriminatoria nella definizione della remunerazione dell'attività di *provisioning* e/o *assurance*. FiberCop è tenuta inoltre a fornire agli operatori e alle imprese terze – qualificate ai sensi della delibera n. 321/17/CONS per la fornitura dei servizi accessori di attivazione e manutenzione correttiva dei servizi di accesso all'ingrosso – le stesse informazioni sulla rete di accesso e toponomastiche necessarie per l'effettuazione degli ordini di attivazione, complete ed aggiornate.

77. L'Autorità ritiene altresì opportuno confermare l'obbligo per FiberCop di fornire un'adeguata informazione circa i siti e le infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso all'ingrosso, nonché circa le attività programmate sia per il miglioramento della propria rete di accesso, sia per gli sviluppi tecnologici ed architetturali della rete stessa. Tali garanzie di trasparenza sono necessarie al fine di rafforzare la tutela del principio di non discriminazione nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, grazie alla riduzione delle asimmetrie informative degli operatori alternativi.

78. Circa le informazioni relative a modalità e tempistiche di realizzazione della rete di FiberCop, si ritiene ragionevole confermare l'obbligo per l'operatore SMP di condividere un piano di dettaglio in cui si precisano i Comuni e il numero di UIT di cui è prevista la realizzazione della rete, secondo le modalità seguenti:

- i) un piano semestrale, con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di avvio della sua applicazione, che indicherà i Comuni nei quali sono programmate le realizzazioni nel successivo semestre e il numero indicativo di UIT che saranno coperte dalla nuova rete in ciascun Comune e per ciascuna area di centrale nel medesimo periodo;
- ii) con cadenza mensile la lista di tutti i CRO (inclusi gli indirizzi dei civici serviti) e delle rispettive aree di centrale, con un preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di commercializzazione dei civici afferenti a ciascun CRO.

7. Obbligo di applicare prezzi equi e ragionevoli

Mercato 1B

79. Considerato che FiberCop è un operatore *wholesale only*, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 91 del Codice, l'Autorità ritiene proporzionato e giustificato imporre in capo all'operatore l'obbligo di fornitura di ciascun servizio di accesso all'ingrosso alla propria rete del Mercato n. 1B a prezzi equi e ragionevoli.

80. Infatti, nonostante l'operazione di separazione, FiberCop – ad eccezione dell'Area B1 del mercato 1 (1B.1), in cui si è rilevata una maggiore pressione competitiva – è in grado di adottare in maniera efficace comportamenti anti-competitivi,

fornendo l'accesso alla rete a condizioni economiche non ragionevoli. FiberCop potrebbe praticare prezzi eccessivi nelle aree in cui vi è scarsa concorrenza nella fornitura di servizi di accesso all'ingrosso e, al contempo, prezzi predatori nelle aree in cui sono presenti offerte all'ingrosso alternative.

81. Inoltre, in tutto il mercato 1B (quindi per tutte e tre le Aree individuate – Aree B1, B2 e B3), l'MSA – come rilevato anche dall'AGCM nel provvedimento di avvio n. 31415 dell'istruttoria I874 – determina una serie di problematiche concorrenziali quali la lunga durata contrattuale, il vincolo di fornitura da FiberCop a TIM esteso anche alle nuove coperture future che realizzerà FiberCop (o che FiberCop intermedierà da OF rimanendo il fornitore dell'accesso per TIM) e il meccanismo legante dovuto allo sconto a volume, che potrebbero cristallizzare le posizioni di primazia di FiberCop e TIM nei rispettivi mercati, con rischi di *foreclosure* rispetto agli altri operatori all'ingrosso, ai quali sarebbe preclusa per lungo tempo la cospicua domanda di accessi di TIM, e vantaggi competitivi ingiustificati rispetto ai concorrenti di TIM nel mercato dei servizi al dettaglio.

82. Per tali ragioni, si ritiene opportuno che anche per i Comuni inclusi nell'Area 1B.1 (caratterizzati da una maggiore pressione concorrenziali) FiberCop debba applicare prezzi equi e ragionevoli finché saranno vigenti le attuali clausole del MSA (*Master Service Agreement*) stipulato tra FiberCop e TIM contestate nell'ambito del procedimento AGCM. Qualora tali clausole venissero meno o venissero modificate a seguito dell'istruttoria *antitrust*, l'Autorità deciderà – con apposito provvedimento – se FiberCop potrà applicare, per i servizi dell'Area 1B.1, prezzi a condizioni commerciali.

83. Con specifico riferimento invece ai prezzi dei servizi di accesso forniti da FiberCop nell'Area 1B.2 si ritiene che l'applicazione dei prezzi equi e ragionevoli da parte di quest'ultima – in particolar modo per i servizi di accesso sulla rete in rame – debba tenere conto del particolare contesto infrastrutturale e competitivo di tale Area evidenziato nel Documento III del presente provvedimento (forte presenza di servizi attivi su rete in rame e scarsa copertura di reti in fibra ottica), nel rispetto dell'applicazione dei criteri di equità, ragionevolezza e non discriminazione dei prezzi, come meglio specificato a seguire.

84. Per ciascuna delle Aree 1B.1, 1B.2 e 1B.3, si ritiene inoltre che FiberCop debba applicare, in linea generale, prezzi uniformi (canoni e contributi *una tantum*) dei servizi per i Comuni appartenenti alla stessa Area, attesa l'omogeneità in essi delle condizioni concorrenziali. Al fine di promuovere il *take up* dei servizi su rete FTTH, FiberCop può tuttavia presentare offerte differenziate all'interno della stessa Area, laddove lo motivi adeguatamente nel rispetto dei criteri di valutazione di equità, ragionevolezza e non discriminazione dei prezzi, specificati a seguire. Le offerte differenziate sono in ogni caso oggetto di approvazione dell'Autorità.

85. Come detto in precedenza, si ritiene opportuno confermare anche la flessibilità di cui alla delibera n. 114/24/CONS nella definizione delle condizioni economiche dei servizi di accesso semi-GPON, full-GPON, P2P su rete secondaria e

end to end, anche attraverso la possibilità di stipula di accordi commerciali tra FiberCop e i richiedenti l'accesso, nel pieno rispetto del principio di non discriminazione, ossia a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie, trasparenti ed a prezzi equi e ragionevoli.

86. In tal senso, FiberCop comunica all'Autorità eventuali contratti conclusi sulla base di schemi contrattuali diversi dai listini, per la relativa verifica. Gli schemi contrattuali, così come approvati dall'Autorità, sono pubblicati da FiberCop al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione.

87. FiberCop, in sede di prima applicazione ed entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, comunica all'Autorità e pubblica sul proprio sito i listini per i servizi di accesso semi-GPON, P2P, Full-GPON ed *End to End* con validità annuale o pluriennale. L'Autorità dà comunicazione al mercato, mediante avviso pubblicato sul proprio sito Internet, dell'avvio delle relative attività di verifica sui listini comunicati da FiberCop.

88. Con riferimento ai prezzi di tutti i servizi, da applicarsi, in prima istanza, **dal 1° gennaio 2026 fino al termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento**, FiberCop applica le condizioni economiche definite dall'Autorità per l'anno 2026 con delibera n. 114/24/CONS; per i servizi relativamente ai quali l'Autorità con delibera n. 114/24/CONS aveva demandato la valorizzazione delle relative condizioni economiche ai procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, si applicano le condizioni economiche approvate dall'Autorità nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento per l'anno 2025. Infine, per i servizi semi-GPON, full-GPON, *Point to Point* in rete secondaria e *End to End*, si propone, in prima istanza, di applicare i prezzi di cui alle delibere n. 38/24/CIR e n. 27/25/CIR per i contratti stipulati ai sensi di tali delibere.

89. Inoltre, a partire dalla prima revisione delle liste dei Comuni 1B.1, 1B.2 e 1B.3, successiva all'adozione del provvedimento, FiberCop applica, per i Comuni che cambieranno Area di appartenenza, i listini vigenti della nuova Area di appartenenza a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento di aggiornamento delle liste dei Comuni per le aree 1B.2 e 1B.3. È fatta eventuale eccezione per l'Area 1B.1, con riferimento alla quale l'Autorità potrà valutare, nell'ambito del provvedimento in cui si si valuterà l'eventuale rimozione dell'obbligo di controllo dei prezzi, una differente applicazione.

90. L'Autorità evidenzia, inoltre, che eventuali accordi di accesso stipulati tra FiberCop e altri operatori che prevedono condizioni tecniche ed economiche diverse da quelle definite nei Listini devono essere comunicati all'Autorità per le valutazioni di competenza.

91. L'Autorità approva, con eventuali modifiche, sulla base dei criteri di equità e ragionevolezza, tenuto conto di quanto indicato al punto successivo, i listini di FiberCop per i servizi di accesso regolamentati, per le Aree 1B.1, 1B.2 e 1B.3.

92. È onere di FiberCop motivare, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, l'equità e la ragionevolezza dei prezzi proposti dei servizi. Ai fini dell'approvazione, l'Autorità valuta i prezzi proposti sulla base – in tutto o in parte – dei criteri di seguito elencati, riservandosi, in ogni caso, di applicare ulteriori criteri, qualora ritenuti funzionali alle valutazioni da svolgere in relazione alla specificità dei casi in esame:

- a) congruità dei prezzi proposti rispetto agli obiettivi generali della disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, di cui all'art. 4 del Codice, tra i quali la promozione della connettività e dell'accesso alle reti ad altissima capacità e la promozione della concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture;
- b) coerenza dello spazio economico tra i servizi passivi e quelli attivi (ed in particolare, il VULA FTTH);
- c) incentivazione degli investimenti del mercato nelle reti FTTH e della migrazione degli utenti verso le reti in fibra anche tramite la formulazione dei prezzi dei servizi in rame (ULL, SLU e VULA FTTC);
- d) impatto sulla contendibilità del mercato *wholesale*;
- e) congruità con eventuali *benchmark*, laddove disponibili e coerenti con le valutazioni in esame;
- f) garanzia di predicibilità dei prezzi nei limiti delle variazioni annue proposte;
- g) considerazione generale degli elementi di costo.

93. Infine, l'eventuale proposizione da parte di FiberCop di offerte promozionali, anche con una validità temporale circoscritta, caratterizzate da prezzi *wholesale* inferiori a quelli previsti nei listini, e di eventuali offerte con sconti a volume/contratti di periodo, è soggetta all'approvazione da parte dell'Autorità sulla base dei principi di equità e ragionevolezza, e non discriminazione, tenuto conto della finalità delle stesse e delle connesse esigenze di mercato rilevate dall'*incumbent*.

94. L'entrata in vigore delle offerte con riduzione di prezzo *wholesale*, sconti a volume/contratti di periodo, è successiva alla loro approvazione da parte dell'Autorità.

Mercato 2B

95. Anche per il mercato 2B, l'Autorità ritiene che l'assenza di una reale concorrenza nel mercato della fornitura all'ingrosso di servizi a capacità dedicata per il rilegamento di sedi d'utente su tutto il territorio nazionale possa far sì che FiberCop pratichi prezzi eccessivamente elevati ovvero comprima i margini a danno dell'utenza finale.

96. Pertanto, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, l'Autorità ritiene opportuno imporre a FiberCop, ai sensi dell'articolo 91 del Codice, un obbligo di fornitura dei servizi di capacità dedicata in tecnologia *Ethernet* su fibra (inclusi i flussi di interconnessione alle reti trasmissive locali e regionali nonché i raccordi interni di centrale e i relativi servizi aggiuntivi) a prezzi equi e ragionevoli. La valutazione da parte dell'Autorità terrà conto che la produzione del servizio *terminating* richiede degli *input* che possono essere esterni al perimetro della rete di FiberCop e dei quali FiberCop dovrà eventualmente approvvigionarsi.

97. In particolare, si ritiene che FiberCop debba applicare, in linea generale, prezzi (canoni e contributi *una tantum*) dei servizi di cui al comma precedente uniformi nell'ambito di tutti i Comuni appartenenti al Mercato 2B attesa la sostanziale omogeneità in essi delle condizioni concorrenziali.

98. Dal 1° gennaio 2026 fino al termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, FiberCop applica, per tali servizi, le condizioni economiche definite dall'Autorità per l'anno 2026 con delibera n. 114/24/CONS (qualora ivi già definite). Per i servizi relativamente ai quali l'Autorità con delibera n. 114/24/CONS aveva demandato la valorizzazione delle relative condizioni economiche al procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento, FiberCop applica, dal 1° gennaio 2026 fino al termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le condizioni economiche approvate dall'Autorità nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2025.

99. A partire dalla prima revisione della lista dei Comuni del Mercato 2B, successiva all'adozione del presente provvedimento, FiberCop applica per i Comuni che cambieranno Area di appartenenza i listini vigenti a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento di aggiornamento della lista dei Comuni.

100. L'Autorità approva, con eventuali modifiche, sulla base dei criteri di equità e ragionevolezza, tenuto conto di quanto indicato in merito ai criteri di equità e ragionevolezza nel presente provvedimento, i listini di FiberCop per i servizi regolamentati del Mercato 2B.

8. Revoca degli obblighi nei mercati 1B e 2B

101. Considerato che si qualifica FiberCop quale operatore *wholesale only*, si ritiene opportuno – alla luce di quanto previsto dall'articolo 91 del Codice – rimuovere gli obblighi di accesso e di uso delle proprie infrastrutture di ingegneria civile, fatti salvi i contratti in IRU pluriennale già stipulati, trasparenza, separazione contabile, contabilità dei costi nonché di controllo dei prezzi nella forma dell'orientamento al costo, stabiliti dalla delibera n. 114/24/CONS con riferimento ai mercati 1B e 2B, fatte salve alcune previsioni – esplicitamente richiamate nel presente provvedimento – che sono necessarie alla implementazione degli obblighi di accesso e non discriminazione imposti all'operatore SMP.

9. Conferma del provvedimento cautelare di cui alla delibera n. 406/24/CONS e revoca degli obblighi per TIM

102. L'Autorità conferma e rende definitivo il provvedimento cautelare di cui alla delibera n. 406/24/CONS; sono pertanto revocati, in capo a TIM S.p.A. gli obblighi inerenti alla replicabilità delle offerte al dettaglio previsti in capo a tale società dalla delibera n. 114/24/CONS, agli articoli 10, comma 9, 37 e 38.

103. Le verifiche di replicabilità delle offerte di accesso al dettaglio di TIM costituivano uno strumento di vigilanza utilizzabile dal regolatore per individuare esclusivamente le eventuali discriminazioni interne-esterne commesse dall'operatore SMP nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso e verticalmente integrato nella fornitura dei servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa. Pertanto, la cessione dell'infrastruttura di accesso fissa di TIM a FiberCop, nonché la natura di operatore *wholesale only* di FiberCop, elimina completamente alla radice la *ratio* dell'obbligo e, in secondo luogo, la significatività e l'applicabilità della metodologia dei *test* di prezzo sull'offerta di servizi di accesso fisso al dettaglio da parte di TIM.

104. Con la perdita dell'integrazione verticale di FiberCop nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio, infatti, sono venuti meno i presupposti giuridici per il mantenimento, in capo a TIM, di obblighi asimmetrici connessi ad una condizione di significativo potere nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa, che non detiene più. Gli obblighi regolamentari *ex ante*, imponibili ai sensi del Codice a seguito della presente analisi di mercato, sono infatti prerogativa dell'operatore individuato quale detentore di SMP nei mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso, ossia – attualmente – FiberCop.